

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N.....

CONTRATTO DI CONCESSIONE QUINQUENNALE DI AREE PUBBLICHE, FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI QUATTRO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA, NATURALE E GASATA, DENOMINATI "FONTANE"

anno 2021 addì ----- del mese di -----

TRA

1) Dott.ssanata ad, domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, la quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del COMUNE DI JESI Cod. Fisc. -----, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi Tecnici in forza di decreto sindacale n. -- del ----- ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e dell'art. 57 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.del -----;

e

2)....., rappresentata dal legale rappresentante Sig. nato a il, c.f., di seguito "il Concessionario"

Premesso che:

- con deliberazione n. 80 del 13/04/2021 la Giunta comunale ha confermato di affidare in concessione le aree pubbliche destinate all'installazione e

gestione di quattro impianti di distribuzione di acqua potabile refrigerata naturale e gasata, denominati “Fontane”, di seguito individuate:

- Parco del Ventaglio (Piazza Caduti sul lavoro) Fg. n. 64 p.lla n. 554;
- Porta Valle – (Via Porta Valle) Fg. n. 69 p.lla strada;
- Palatriccoli (via Tabano) Fg. n. 63 p.lla n. 11;
- Parco Mattei (Piazza Giovanni Falcone) Fg. n. 53 p.lla n. 163;

Con determinazione dirigenziale n.1441 del 17/11/2021 è stata avviata la procedura per la concessione con contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico e relativi allegati;

Con determinazione dirigenziale n.....del è stata assegnata alla ditta -----la concessione delle aree individuate al punto 1 dell’avviso pubblico;

L’iniziativa risulta essere di interesse pubblico ed è stata sviluppata con la finalità di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica, abbassando conseguentemente gli impatti ambientali.

Tutto ciò premesso

con la seguente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il comune di Jesi affida in concessione alla ditta-----d’ora in poi definita “concessionario” le aree pubbliche destinate all’installazione e gestione di quattro impianti di distribuzione di acqua potabile refrigerata naturale e gasata, denominati “Fontane”:

- Parco del Ventaglio (Piazza Caduti sul lavoro) Fg. n. 64 p.lla n. 554;

- Porta Valle – (Via Porta Valle) Fg. n. 69 p.lla strada;
- Palatriccoli (via Tabano) Fg. n. 63 p.lla n. 11;
- Parco Mattei (Piazza Giovanni Falcone) Fg. n. 53 p.lla n. 1635;

Art. 2 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno posti a carico del concessionario i seguenti oneri ed adempimenti:

- Spese per l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc...di legge;
- Provvedere al pagamento dei consumi delle utenze acqua ed energia elettrica ed all’intestazione dei relativi contratti;
- Provvedere a propria cura e spesa ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane, compresa la struttura esterna;
- Provvedere alla manutenzione, sanificazione, ed a tutte le operazioni, compresi adempimenti burocratici (analisi periodiche, piano controllo HACCP, comunicazioni ASUR ... secondo le disposizioni di legge), necessarie alla corretta conduzione della fontana ed erogazione di acqua nel rispetto di tutte le norme in materia, esonerando l’ente da eventuali responsabilità dovute alla cattiva gestione e manutenzione della fontana;
- Garantire il funzionamento della fontana con sistema di prelievo di acqua attivo 24/24 ore;
- Garantire il massimo igiene degli augelli erogatori mediante adeguati sistemi di protezione;

- Garantire il funzionamento degli impianti frigoriferi della fontana con sistema di gas refrigeranti naturali HC a impatto zero sul riscaldamento globale;
- Installazione di apparecchiatura informatica completa di monitor con sistema audio, funzionante in fascia oraria da concordare per minimo 2 ore al giorno, che permetta all'amministrazione pubblica di diffondere messaggi istituzionali e proprie iniziative o di enti ed associazioni locali. Il sistema multimediale deve essere programmato per inviare in tempo reale quantità totale di litri erogati con conseguenti benefici ambientali, dandone visibilità sul monitor;
- Pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- Rimozione della fontana al termine della concessione con il ripristino di eventuali manomissioni del suolo;

Art. 3 ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

Il comune di Jesi mette a disposizione del Concessionario le aree idonee per l'installazione dei quattro distributori richiamati all'art. 1, impegnandosi a far rimuovere gli impianti esistenti entro trenta giorni dall'individuazione del nuovo concessionario.

Il comune riconosce al gestore la validità della concessione per 5 (cinque) anni consecutivi, con possibilità di quest'ultimo di recedere anticipatamente, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, nel caso ricorrano le condizioni di legge e che comunque si dimostri che l'iniziativa sia diventata gravemente antieconomica.

Il comune autorizza l'installazione di sistemi di videosorveglianza a norma di legge, qualora fosse necessario, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il comune di Jesi assicura la sorveglianza ordinaria precisando che non potrà in nessun modo essere ritenuto responsabile di eventuali danni ed atti vandalici procurati alle strutture installate.

Infine il comune di Jesi si impegna nei confronti del concessionario, per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art.1567 del codice civile, a non installare direttamente, né a consentire a terzi l'installazione, nel proprio territorio di competenza, di altri uguali o simili erogatori automatici di acqua naturale e/o gassata, refrigerata e/o a temperatura ambiente.

Art. 4 PREZZO DI VENDITA DELL'ACQUA

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua ai prezzi indicati in sede di offerta che risultano essere i seguenti:

Gli importi offerti non potranno essere aumentati per l'intero periodo di validità della concessione, salvo che per cause di forza maggiore oggettive, opportunamente documentate, previa istruttoria e autorizzazione da parte del Comune. Non sono, in ogni caso, autorizzabili variazioni del prezzo in aumento prima di 36 mesi dall'installazione della struttura. Variazioni del prezzo in diminuzione sono sempre autorizzate automaticamente, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. I proventi derivanti dalla vendita dell'acqua saranno incassati interamente dal concessionario.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

L'occupazione di suolo pubblico per ciascun impianto di distribuzione sarà soggetta al pagamento del Canone Unico previsto dalle vigenti norme e dal regolamento comunale ed eventuali successive variazioni, che alla data di stipula del presente contratto ammonta complessivamente per le quattro aree ad € 1.074,00;

Art.6- DURATA DEL CONTRATTO

La concessione ha durata pari ad anni 5 (cinque) dalla data della stipula dal presente contratto.

E' fatta salva la possibilità del Comune di prorogare la durata per un periodo massimo di ulteriori anni 2, a seguito di adeguata verifica della gestione del servizio.

Entro 30 gg. dal termine di scadenza della concessione, così come in caso di recesso anticipato o revoca della concessione, il concessionario dovrà provvedere a suo totale carico e senza diritto a qualsivoglia rimborso, alla rimozione delle/a strutture/a e di ogni sua parte (compresi gli eventuali moduli aggiuntivi) e al ripristino dello stato dei luoghi antecedenti alla concessione stessa.

Decorso il termine fissato per la rimozione dei manufatti e per il ripristino dello stato dei luoghi, qualora il concessionario non abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri, anche utilizzando la fideiussione di cui al successivo art. 14, per la copertura finanziaria degli interventi.

Art. 7 . REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale per:

- motivi di pubblico interesse
- omessa manutenzione o uso improprio delle/a strutture/a, degli eventuali moduli aggiuntivi e delle aree/dell'area concesse/a;
- degrado delle/a strutture/a realizzate/a, degli eventuali moduli aggiuntivi e delle aree/dell'area oggetto della concessione;
- modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- sia accertata da parte dell'AUSL competente o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione
- perdita dei requisiti richiesti;
- provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- mancato reintegro della polizza fideiussoria.

La revoca per le cause sopra elencate avverrà attraverso preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale delle aree/dell'area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese le/a strutture/a e ripristinare lo stato delle aree/dell'area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, la Parte colpita da tale evento provvederà ad informare l'altra Parte immediatamente

e si farà in modo di evitare quanto più possibile o comunque contenere gli effetti di tale evento. Le obbligazioni di cui al presente Contratto rimarranno sospese la durata di tale causa di forza maggiore.

Art. 8 RECESSO

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 (sei) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese la struttura e ripristinare lo stato dell'area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

Art. 9 CAUZIONI E GARANZIE

Il concessionario ha sottoscritto la polizza fidejussoria n. rilasciata da Agenzia / ha costituito deposito cauzionale presso la Tesoreria dell'Ente pari ad € 5.000,00, che manterrà in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente bando e dal contratto ed in particolare a garanzia del mantenimento della struttura in funzione per la durata della concessione, di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell'area alla scadenza della concessione nel caso in cui non provveda il concessionario nei termini previsti dalla concessione stessa. La garanzia fidejussoria, del valore pari a € 5.000,00 dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della stessa, l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.

Il concessionario esibendo polizza n.....rilasciata da.....dimostra di aver costituito idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO).

L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera il comune da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica. Il concessionario è pertanto direttamente responsabile verso l'Ente e verso terzi per danni causati per sua colpa da una non corretta gestione della fontana.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Qualora fra le parti dovessero sorgere dispute e divergenze nell'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto che non possano essere ricomposte, sarà competente a dirimerle il Foro di Ancona.

Art. 11 SPESE E REGIME FISCALE

Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico del Concessionario.

Le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi e per gli effetti della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 26/064/1986, n. 131 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE DI JESI – Il Dirigente -----

IL CONCESSIONARIO -